



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

PROVINCIA DI COSENZA

C.A.P 87010 – C.C.P. 11211877 C.F. E P. IVA 00398580787

Tel. Centralino 0981 63011 Fax 0981 63051

sito internet: <http://www.comune.sandonatodininea.cs.it>

e-mail municipio@comune.sandonatodininea.cs.it

e-mail P.E.C.: protocollo.sandonatodininea@asmepe

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 12 del 25/ 02/ 2019

OGGETTO: Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per la gestione del servizio rifiuti in forma associata, ex art. 4 della Legge Regionale N. 14/2014

SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SERVIZIO DELL'ATO COSENZA.

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Febbraio , alle ore 17,10 in San Donato di Ninea nella sala consiliare comunale in località Cutura, convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI

		Presente	Assente
DI GIORNO	JIM	SI	
DE MAIO	Angelo	SI	
SPINGOLA	Francesco	SI	
MALIZIA	Domenica	SI	
CUCCI	Ernesto	SI	
CONSOLI	Antonella Ilaria	SI	
CARUSO	Tommaso	SI	
RUSSO	Giovanni		SI
CAPOLUPO	Francesco		SI
BELGIORNO	Emanuela		SI
LIFRIERI	Francesco Luca	SI	

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Teresa Giordano

Assume la Presidenza Antonella Ilaria Consoli

che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

SI DA' ATTO CHE , NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'O.D.G. , ALLE ORE 17,30, E' ENTRATO IN AULA IL CONSIGLIERE RUSSO CHE PARTECIPA ALLA SEDUTA.

SI DA' ATTO CHE ALLE ORE 17,55, NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE SUL SETTIMO PUNTO ALL'O.D.G. HA ABBANDONATO L'AULA IL CONSIGLIERE MALIZIA.

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri -n° 57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- con detta ordinanza, si è concluso il lungo periodo di commissariamento che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la Legge Regionale n. 18/2013 che, con le successive modifiche ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”* e ancora *“.... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ...”*;
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la Legge Regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata con Legge Regionale n. 54 del 22/12/2017 e con Legge n. 29 del 03/08/2018, la quale stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province e governati dalle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stessa;

PRESO ATTO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 e ss.mm. e ii. stabilisce:

all'articolo 6 bis (*“Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito”*):

1. *ABROGATO dalla Legge Regionale n. 5 del 22 gennaio 2019.*
2. *ABROGATO dalla Legge Regionale n. 5 del 22 gennaio 2019.*
3. *La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.*
4. *Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta viene nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

5. *Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.*
 6. *Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.*
all'articolo 6 ter ("Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani"):
 1. *Al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli ATO, le Comunità nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.*
 7. *Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.*
 8. *Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità dispongono, con formale provvedimento, il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 2 bis, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.*
 9. *Fermo restando l'intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un ATO non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità diviene inefficace. Con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio, la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.*
 10. *Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina, per ciascun ATO, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega di cui al comma 1. Gli enti locali aderenti all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3.*
- con nota Prot. SIAR N. 431383 del 18/12/2018, l'Ufficio Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha trasmesso copia digitale dei seguenti contratti relativi alla gestione degli impianti a servizio dell'ATO:
 - contratto Rep. 270 del 15/03/2017, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRò (P. IVA 03523110793, sede legale in Crotone alla Via Enrico Mattei SNC) per il Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale, in scadenza al 15/03/2018;
 - contratto Rep. 10 del 24/07/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRò (P. IVA 03523110793, sede legale in Crotone alla Via Enrico Mattei SNC) per il Servizio analogo, per mesi 12, del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano già disciplinato dal contratto Rep. 270 del 15/03/2017, in scadenza al 19/04/2019;
 - contratto Rep. 28 del 27/09/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. (P. IVA 01668030784, sede legale in Rende alla Contrada Lecco) per il Rinnovo del contratto per l'affidamento del Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata

(CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02) prodotti nel territorio della Regione Calabria, in scadenza al 31/03/2019;

- schema di contratto per il Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, tra la Regione Calabria e la MIGA Srl (P. IVA 01845150786, sede legale in Celico alla Località San Nicola), in corso di registrazione;
- nella stessa nota Prot. SIAR N. 431383 del 18/12/2018, il Dirigente di Settore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha confermato che i contratti stipulati con gli altri affidatari individuati mediante trattativa diretta (Calabra Maceri per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, Sovreco spa per il conferimento degli scarti di lavorazione) sono in scadenza il 31-12-2018;
- con nota Prot. SIAR N. 17840 del 16/01/2019 avente ad oggetto “Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Subentro dei comuni nei contratti di gestione”, l’Ufficio Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha trasmesso un resoconto della Riunione del 7 gennaio 2019 tenuta presso la Cittadella Regionale dall’Assessore all’Ambiente e alla quale hanno partecipato i Presidenti degli ATO, accompagnati dai Direttori dei rispettivi Uffici Comuni, e il Presidente dell’ANCI Calabria, oltre che i responsabili degli uffici regionali;
- con la predetta nota Prot. SIAR N. 17840 del 16/01/2019, sono stati trasmessi, in formato digitale, i seguenti contratti relativi alla gestione degli impianti a servizio dell’ATO Cosenza:
- contratto Rep. 10 del 24/07/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRò (P. IVA 03523110793, sede legale in Crotone alla Via Enrico Mattei SNC) per il Servizio analogo, per mesi 12, del servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano già disciplinato dal contratto Rep. 270 del 15/03/2017, in scadenza al 19/04/2019;
- contratto Rep. 28 del 27/09/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Calabra Maceri e Servizi S.p.A. (P. IVA 01668030784, sede legale in Rende alla Contrada Lecco) per il Rinnovo del contratto per l’affidamento del Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata (CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02) prodotti nel territorio della Regione Calabria, in scadenza al 31/03/2019;
- contratto Rep. 3840 del 16/01/2019, sottoscritto dalla Regione Calabria con la MIGA S.r.l. (P. IVA 01845150786, sede legale in Celico alla Località San Nicola) per il Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, in scadenza all’11/11/2019;
- nella stessa nota Prot. SIAR N. 17840 del 16/01/2019, sono stati indicati i seguenti impianti privati, precedentemente utilizzati a servizio dell’ATO Cosenza con contratti di servizio scaduti alla data del 31/12/2018,

Sede impianto	Linea di trattamento	Gestore	Comuni conferenti
Rende (CS)	Rifiuti Urbani Residui	Calabra Maceri e Servizi S.p.A.	Parte dei comuni dell’ATO
Crotone	Smaltimento scarti	SOVRECO S.p.A.	Tutti i comuni dell’ATO
Cotronei (KR)	Umido da Raccolta Differenziata	ECOREC S.r.l.s.	Parte dei comuni dell’ATO

quest’ultimo non menzionato nelle precedenti comunicazioni;

- con note informali, sono state inviate dal responsabile dell’Ufficio Rifiuti della Regione Calabria le bozze dei “contratti ponte” da sottoscrivere con i gestori dei predetti impianti privati, secondo le modalità indicate nella Riunione del 07/01/2019, per garantire il corretto funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO CHE:

- il Comune di San Donato di Ninea, in attuazione della Legge Regionale n. 14 del 2014 nonché della DGR n. 381/2015, pubblicata sul BUR Calabria in data 23 novembre 2015, ha approvato lo Schema di Convenzione ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e lo schema di Regolamento per il corretto funzionamento delle Comunità d'Ambito, provvedendo a sottoscrivere in data 05/09/2018 la relativa Convenzione con il comune capofila di Cosenza; per come risulta dalla deliberazione dell'ATO Cosenza n°1/18
- il Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con nota Prot. SIAR 272920 del 03/08/2018, ha trasmesso, in data 06/08/2018, il cronoprogramma delle attività propedeutiche al subentro di cui al punto 2 del menzionato art. 6 bis della legge regionale 14/2014;
- il cronoprogramma, rivisitato ed aggiornato a seguito di contraddittorio con le amministrazioni locali nonché discusso nelle varie riunioni tenutesi presso la sede della Regione Calabria, dispone
- espressamente che entro la data del 30 novembre 2018 devono essere ratificati con delibera di consiglio comunale i contratti di gestione in essere con la Regione Calabria;
- in mancanza delle condizioni indispensabili per il subentro del Comune alla Regione Calabria nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell'ATO Cosenza, è evidente la necessità di ricorrere, fino alla compiuta formazione degli organi di gestione dell'ATO, ad un periodo di "accompagnamento tecnico ed economico" da parte della Regione Calabria, da attivare anche mediante apposita delega di gestione alla Regione, così come proposto dal Presidente dell'ANCI Calabria nella Riunione del 7 gennaio 2019;
- nella Riunione del 7 gennaio 2019, per come richiamato nella predetta nota Prot. SIAR N. 17840 del 16/01/2019, è stato stabilito il seguente iter procedimentale per assicurare continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 1. *i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio; [tuttavia la bozza dell'ultimo contratto ponte necessario è stata inviata il 16/01/2019];*
 1. *a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;*
 2. *con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;*
 3. *decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;*
 4. *i presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione.*

PRECISATO CHE:

- per effetto del combinato disposto dalla Legge Regionale n. 14 del 2014 e ss.mm. e ii. e dalla Convenzione di costituzione della Comunità d'Ambito, l'Ufficio Comune è unico centro di spesa dell'ATO *relativamente all'organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, rimanendo i costi del servizio convenzionato ... a carico degli enti sottoscrittori;

- visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente provvedimento, derivanti dall'applicazione dei "contratti ponte", sono posti a carico del bilancio comunale per l'esercizio 2019 ed inserite nella TARI;
- il Comune, tenuto conto delle tariffe che saranno fissate dalla Comunità d'Ambito, provvederà, con successivo atto, a dare copertura agli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla sottoscrizione dei successivi contratti;

RITENUTO CHE:

- il subentro del Comune alla Regione Calabria nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti pubblici di trattamento o smaltimento dei rifiuti debba essere accompagnato, per come previsto dall'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del soggetto competente, in cui sia attestato che *l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*;
- la presente deliberazione implichi la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell'ATO Cosenza e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizioni che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria la quale ha disposto e programmato il suddetto subentro;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm. e ii.;
- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016;
- la Convenzione per la costituzione della "Comunità d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza", entrata in vigore il 22 giugno 2018 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni interessati;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti espressi nei modi di legge

Consiglieri Presenti n. 8

Consiglieri Favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 1 (Lifrieri)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di:

1. **SUBENTRARE**, per il tramite dell'ATO Cosenza, alla Regione Calabria, dal 1° gennaio 2019, nei contratti di seguito indicati:
 - contratto Rep. 10 del 24/07/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRÒ (P. IVA 03523110793, sede legale in Crotone alla Via Enrico Mattei SNC) per il Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano già disciplinato dal contratto Rep. 270 del 15/03/2017, in scadenza al 19/04/2019;
 - contratto Rep. 28 del 27/09/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. (P. IVA 01668030784, sede legale in Rende alla Contrada Lecco) per il Rinnovo del contratto per l'affidamento del Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata (CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02) prodotti nel territorio della Regione Calabria, in scadenza al 31/03/2019;
 - contratto Rep. 3840 del 16/01/2019, sottoscritto dalla Regione Calabria con la MIGA S.r.l. (P. IVA 01845150786, sede legale in Celico alla Località San Nicola) per il Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, in scadenza all'11/11/2019;
2. **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta scadenza, in data 31/12/2018, dei contratti sottoscritti dalla Regione Calabria, rispettivamente, con la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con la Sovreco S.p.A. e con la ECOREC S.r.l.s., per i seguenti servizi:
 - Servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., di rifiuti non pericolosi prodotti nella Regione Calabria;
 - Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti dotati di A.I.A. dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12;
 - Servizio per il recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, di cui ai CER: 20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02;
1. **AUTORIZZARE** il Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito a sottoscrivere, congiuntamente al rappresentante della Regione Calabria, i contratti ponte con i gestori privati cui saranno rispettivamente affidati i servizi di trattamento dei rifiuti urbani;
2. **PRECISARE E DARE ATTO CHE:**
 - la presente deliberazione implica la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell'ATO Cosenza e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizioni che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria la quale ha disposto e programmato il suddetto subentro;
 - il subentro del Comune, per il tramite dell'ATO Cosenza, alla Regione Calabria nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti pubblici di trattamento o smaltimento dei rifiuti deve essere accompagnato, per come previsto dall'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del soggetto competente (Regione Calabria), in cui sia attestato che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
 -
- 3) **DARE ATTO CHE:**

- il subentro, per il tramite dell'ATO Cosenza, nei contratti di cui al precedente punto 1) e la sottoscrizione, per il tramite dell'ATO Cosenza, dei "contratti ponte" di cui al punto 2) impegnano il Comune di San Donato di Ninea limitatamente alla quota di prestazioni di specifico interesse, proporzionale alle quantità di rifiuti conferite negli impianti, e secondo le condizioni economiche determinate dalle tariffe di conferimento già in vigore fino al 31/12/2018, applicabili ai predetti contratti ponte per quanto in premessa riportato;

- successivamente alla scadenza dei predetti contratti, le condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d'Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell'ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti nel periodo di validità dei contratti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente provvedimento, derivanti dall'applicazione dei "contratti ponte", sono posti a carico del bilancio comunale per l'esercizio 2019 ed inserite nella TARI;
- il Comune, tenuto conto delle tariffe che saranno fissate dalla Comunità d'Ambito, provvederà, con successivo atto, a dare copertura agli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla sottoscrizione dei successivi contratti;

4)**OBBLIGARSI** a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'ATO, mediante accredito in favore della Comunità d'Ambito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (comune capofila dell'ATO per disposizione della Legge Regionale 14/2014) con codice IBAN: IT23J0100003245451300064194;

2. **DARE ATTO** che per i comuni inadempienti, una volta scaduti i termini di cui al precedente punto 6), il Presidente dell'ATO provvederà a richiedere il commissariamento ad acta da parte della Regione Calabria ai fini del pagamento delle quote dovute;
3. **PRECISARE CHE:**
 - qualsivoglia conseguenza negativa, derivante dal mancato pagamento delle quote di rispettiva competenza, dovrà essere circoscritta ai singoli enti inadempienti e che i gestori non potranno ridurre o sospendere i servizi per i comuni in regola con i pagamenti;
 - il subentro, per tramite dell'ATO Cosenza, nei contratti di cui ai precedenti punti 1) e 2), per tutto il periodo di "accompagnamento tecnico ed economico", impegna la Regione Calabria a esercitare i controlli sui gestori per assicurare i corretti adempimenti degli obblighi contrattuali;
3. **DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Calabria ed all'Ufficio Comune dell'ATO;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Con voti espressi nei modi di legge
Consiglieri Favorevoli n. 7
Consiglieri contrari n. 1 (Lifrieri)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Teresa Giordano

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonella Ilaria Consoli

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale : **Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per la gestione del servizio rifiuti in forma associata, ex art. 4 della Legge Regionale N. 14/2014**

SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SERVIZIO DELL'ATO COSENZA.

PARERI

AREA TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio tecnico, esprime parere di **Regolarità Tecnica** FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

San Donato di Ninea, li 15/02/2019

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Mario De Marco

AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, esprime parere di **Regolarità Contabile** FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

San Donato di Ninea, li 15/02/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesco Iannuzzi

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti di Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA esecutiva ESSENDO DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

San Donato di Ninea 12/3/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Teresa Giordano